

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 233 del 30/07/2003

Deliberazione n. 233 del 30/07/2003 legge 109/94 Articoli 29 - Codici 29.1

Opera in difformità da quanto espressamente stabilito dall'art. 80, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., in materia di pubblicità dei bandi di gara, la stazione appaltante che ricorre ad una pubblicità su scala nazionale (G.U.R.I.) in luogo di quella su scala regionale (B.U.R.). L'adozione di una pubblicità superiore, in via alternativa a quella prevista dalla norma, non può, infatti, ritenersi soddisfacente ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicità, in quanto può ipotizzarsi concretamente che siano state escluse dalla conoscenza della gara quelle imprese che, in quanto qualificate per importi limitati ed interessate ad operare su scala locale, seguono esclusivamente le forme di pubblicità previste per gli appalti di valore inferiore.